

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Istituzione del servizio sociale regionale per le attività
motorie e sportive

Relatore: Prof. Rocco Galatone

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
in data 8 aprile u.s. con telegramma urgente, il Governo Centrale ha rinviato, per un ulteriore esame, la proposta di legge "Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive col quale, pur prendendo atto delle modificazioni già apportate al precedente testo rinviato, vengono formulate alcune osservazioni che sono state oggetto di discussione nella seduta della V Commissione tenutasi in data 8 giugno u.s..

Prima di passare, però, all'esame di queste osservazioni e relativi articoli, mi è d'uopo aprire una breve parentesi che ha il solo scopo di puntualizzare e meglio capire lo spirito di questa legge nell'applicazione dei vari compiti che la stessa si prefigge.

Tanto al fine che si possa evitare un ulteriore rinvio da parte del Governo Centrale con conseguente perdita di altro prezioso tempo per la istituzione nella nostra Regione di un servizio sociale di così vasta portata.

In breve, desidero mettere in risalto un fatto essenziale che è stato più volte oggetto di perplessità interpretative da parte del Governo Centrale, e cioè, la presunta interferenza che la Regione avrebbe, sia per quanto attiene ai compiti del CONI sia per quanto attiene ai compiti dei Comuni le cui specifiche competenze, tra l'altro, sono comunque state ben definite dal D.P.R. 616/77.

Con questa breve relazione, che sarà peraltro inviata insieme al testo emendato al Governo Centrale, viene ribadito il concetto, più volte detto a voce, durante i contatti avuti con i rappresentanti del Governo, che la Regione, nell'applicazione della presente legge, non intende nella maniera più assoluta interferire con quelli che sono i compiti del CONI e dei Comuni.

La Commissione ha accettato in pieno le indicazioni venute dai funzionari dell'Ufficio Regioni della Presidenza del Con-

./...

siglio e che sono state tradotte in emendamenti volti a precisare, con ulteriore chiarezza, i limiti di intervento che la Regione si impone nel pieno rispetto delle attribuzioni ad altri Enti, sia Co muni che CONI.

D'altro canto, non solo la legge ha ricevuto il pieno sostegno del CONI e degli Enti di promozione sportiva, sia a livello regionale che a livello nazionale, ma ha anche concordato con essi direttamente, oltre che con i rappresentanti dei Co muni, la stesura stessa della legge.

Il CONI, infine, e gli Enti di promozione, su loro ri chiesta sono stati ascoltati ulteriormente dalla Commissione nella seduta del giorno 8 giugno u.s. prima che venissero apportati gli emendamenti.

Detti Enti, fra l'altro, hanno estrinsecato il loro disappunto per il fatto che ancora la legge non sia divenuta ope_{re} rante e ne hanno sollecitato l'immediata approvazione da parte del Governo.

EMENDAMENTI alla p.d.l. "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE
PER LE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE".

Art. 2
(Finalità della legge)

La Regione, per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla presente legge, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio-sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l'associazionismo sportivo democratico (Approvato all'unanimità. E' assente dall'Aula il Consigliere Calvario).

Art. 2 Emendato
(Finalità della legge)

La Regione, per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla presente legge e nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del D.P.R. 616/77, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio-sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l'associazionismo sportivo democratico.

Art. 5
(Compiti del Comitato regionale)

I compiti del Comitato regionale sono:

- a) proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport, esprimere parere sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la promozione dei corsi di istruzione e dei Centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
- b) esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;
- c) predisporre, di intesa con i Comuni e le Province interessati, nonchè con gli organi distrettuali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;

d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività interregionale.

(Approvato all'unanimità. E' assente dall'Aula il consigliere Calvario)

Art. 5 Emendato
(Compiti del Comitato regionale)

I compiti del Comitato regionale in attuazione dei programmi previsti dal successivo art. 8 sono:

- a) proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport, esprimere parere sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la promozione dei corsi di istruzione e dei Centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
- b) esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;
- c) predisporre, di intesa con i Comuni e le Province interessati, nonché con gli organi distrettuali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;
- d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività interregionale.

Art. 6
(Comitati provinciali e comunali)

Analogamente all'istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni possono istituire Comitati provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti ed associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero esistenti sul posto. (Approvato a maggioranza con il voto contrario del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula il consigliere Calvario).

Art. 6 Emendato
(Comitati provinciali e comunali)

Analogamente all'istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni, nell'ambito della loro piena autonomia, possono istituire Comitati provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti, Associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero e Società sportive esistenti sul posto.

Art. 8
(Programma di interventi ed attività)

Il programma di attività previsto dalla presente legge è organizzato sulla base della concessione di contributi, secondo le modalità previste dagli articoli successivi, per:

- a) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche;
- b) la promozione di attività ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di attrezzature tecniche, sportive e motorie;
- c) la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi alle stesse.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali nell'ambito della attuazione della riforma sanitaria.

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla legge regionale 25/6/73, n. 12.

Art. 8 Emendato
(Programma di interventi ed attività)

Il programma di attività previsto dalla presente legge è organizzato sulla base della concessione di contributi, secondo le modalità di cui agli articoli successivi, per:

- a) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche;
- b) la promozione di attività ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di attrezzature tecniche, sportive e motorie;
- c) la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi alle stesse.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali nell'ambito della attuazione della riforma sanitaria.

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla legge regionale 25/6/73, n. 12.

Art. 13
(Presentazione delle domande)

Per ottenere i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità Montane, Enti ed Associazioni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alle finalità della presente legge ed alla compatibilità con gli strumenti urbanistici della zona;
- b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione;
- c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;
- d) proposta di normativa per la regolamentazione dell'uso e della gestione degli impianti;
- e) per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 12 gli Enti e le Organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati il programma dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa sui fini sociali che l'iniziativa stessa si propone.

(Approvato all'unanimità. E' assente dall'aula il consigliere Calvario).

Art. 13 Emendato
(Presentazione delle domande)

Per ottenere i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità Montane, Enti ed Associazioni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alle finalità della presente legge ed alla compatibilità

con gli strumenti urbanistici della zona;

- b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione;
- c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;
- d) proposta di normativa per la regolamentazione dell'uso e della gestione degli impianti.

Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Per ottenere i contributi di cui all'art.12 gli Enti e le Organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati il programma dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa sui fini sociali che l'iniziativa stessa si propone.

Art. 17

(Direttive per la gestione degli impianti)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per uniformare la gestione degli impianti sportivi sul territorio regionale.

(Approvato all'unanimità. E' assente dall'Aula il consigliere Calvario).

Art. 17 Emendato

(Direttive per la gestione degli impianti)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.

Art. 18

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di L. 6 miliardi cui si fa fronte come segue:

Parte II [^] - SPESA - Cap. 140	"Costruzione, ampliamento, miglioramento e attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche"	L. 2.700.000.000=
Parte II - SPESA - Cap. 313	"Promozione di attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione 3° comma lettera à)	L. 240.000.000=
" " " Cap. 314	"Studi, ricerche, sperimentazioni e interventi diretti della Regione L.	60.000.000=

del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, i cui stanziamenti sono incrementati di altri 3 miliardi, rispettivamente Cap. 140 per L. 2.700.000.000=; Cap. 313 per L. 240.000.000= e Cap. 314 per L. 60.000.000=, finanziati con una quota di pari importo del Cap. 308 del Bilancio 1977 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (605).

La competenza dello stanziamento di L. 3.000.000.000= di cui al Cap. 308 del Bilancio 1977 resta assegnata all'esercizio 1977; la corrispondente quota di L. 3 miliardi, di cui al Cap. 140 per L. 2.700.000.000=, Cap. 313 per L. 240.000.000= e Cap. 314 per L. 60.000.000=, resta assegnata alla competenza del Bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 "Norme sulla contabilità regionale".

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci, ai sensi dello art. 19 della suddetta legge regionale n. 17 del 30.5.1977.

Gli investimenti previsti per finanziare la presente legge per gli anni 1979 e successivi vengono così ripartiti in rapporto ai vari tipi di investimento considerati:

- a) una somma pari all'8% dell'investimento globale per ^aciascun anno e comunque non superiore a L. 300.000.000= per i contributi di cui al precedente art. 12, 1° comma;
- b) una somma pari al 2% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 60.000.000= per i contributi di cui al 2° comma e per l'attività di cui al 3° comma del precedente art. 12;
- c) tutta la somma rimanente per i contributi di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.

(Approvato all'unanimità. E' assente dall'Aula il consigliere Calvario)

Art. 18 Emendato

(Norme finanziarie)

Omissis

(così è rimasto lo stesso testo)

Art. 20

(Norma transitoria)

Per la prima applicazione le richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I fondi disponibili sul Bilancio 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da assumere entro il 31 luglio 1978, previo parere della competente Commissione consiliare e, per quanto riguarda il piano di finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l'approvazione del Consiglio regionale.

(Approvato all'unanimità. E' assente dall'Aula il Consigliere Calvario).

Art. 20 Emendato

(Norma transitoria)

Per la prima applicazione le richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I fondi disponibili sul Bilancio 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da assumere entro il 30 ottobre 1978, previo parere della competente Commissione consiliare e, per quanto riguarda il piano di finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l'approvazione del Consiglio regionale.